

**Legale Societario e Compliance**

*Il Responsabile*

Spett.le  
Autorità di Regolazione dei Trasporti  
Via Nizza, 230  
10126 Torino

TRASMISSIONE VIA PEC  
**pec@pec.autorita-trasporti.it**

**Oggetto: Consultazione sulla revisione dei criteri per la determinazione dei canoni di accesso e utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria approvati con la delibera n. 96/2015 ed estensione e specificazione degli stessi per le reti regionali interconnesse**

In allegato alla presente si trasmettono le osservazioni e proposte di Grandi Stazioni Rail S.p.A. in merito ai contenuti di cui all'Allegato A alla Delibera ART n. 11/2023.

Rimanendo a disposizione di codesta Autorità per qualsiasi evenienza o collaborazione, l'occasione è gradita per porgere cordiali saluti.

Massimo Massaro

**E**  
AUTORITA' DI REGOLAZIONE DEI TRASPORTI  
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE  
Protocollo N.0003890/2023 del 09/03/2023  
Firmatario: Massimo Massaro, ArxeiaProtocollo

**OSSERVAZIONI SUL DOCUMENTO “REVISIONE DEI CRITERI PER LA DETERMINAZIONE DEI CANONI DI ACCESSO E UTILIZZO DELL’INFRASTRUTTURA FERROVIARIA APPROVATI CON LA DELIBERA N. 96/2015 ED ESTENSIONE E SPECIFICAZIONE DEGLI STESSI PER LE RETI REGIONALI INTERCONNESSE. DOCUMENTO DI CONSULTAZIONE.”**

Nel presente documento sono riportate, per ciascuna misura ritenuta meritevole di commento, le osservazioni di Grandi Stazioni Rail S.p.A. nonché, in grassetto o in barrato, le proposte di integrazione o modifica al testo di ciascuna misura interessata.

Misura	Citazione del testo oggetto di osservazione/proposta	Inserimento del testo eventualmente modificato o integrato	Breve nota illustrativa dell’osservazione/delle motivazioni sottese alla proposta di modifica o integrazione
<b>Misura 42 Procedura e metodologia di determinazione della dinamica dei corrispettivi – paragrafo 42.5 Costi operativi</b>	<p>1. Fatto salvo quanto indicato al paragrafo 42.8, l’operatore di impianto assicura che la stima annuale degli indicati costi operativi, per ciascun anno del periodo tariffario, non sia superiore al valore calcolato, partendo dalla quantificazione all’anno precedente, secondo il seguente procedimento:</p> $Co,(t) \leq [Cv,(t-1) \cdot Uo(t) + Cf,(t-1)] \cdot (1 + I(t) - X(t))$ <p>in cui:  <math>Cv,(t-1) + Cf,(t-1) = Co,(t-1)</math>  dove:  <b><math>Co,(t)</math></b> Costi operativi complessivi all’anno <math>t</math>;  <b><math>Co,(t-1)</math></b> Costi operativi complessivi all’anno <math>(t-1)</math>;  <b><math>Cv,(t-1)</math></b> Costi operativi variabili all’anno <math>(t-1)</math>;  <b><math>Cf,(t-1)</math></b> Costi operativi fissi all’anno <math>(t-1)</math>;  <b><math>Uo(t)</math></b> Unità operative di fatturazione previste per l’anno <math>t</math> (in base alla peculiare attività svolta: es. metri quadri, ore, ecc.);</p>		<p>Come rappresentato nelle interlocuzioni con codesta spett.le Autorità, si ribadisce la specificità dei servizi resi dal gestore di stazione (biglietteria, BSS, desk, uffici e spazi di servizio funzionali all’esercizio ferroviario). Tale specificità implica, da una parte, un’elevata intensità del “fattore umano” - caratteristico dei servizi di gestione e presidio delle stazioni, di implementazione crescente dei servizi di sicurezza di stazione, di controllo della qualità in campo, etc. -, e dall’altra, la necessità di investimenti di natura immobiliare, in gran parte legati al mantenimento dei complessi di stazione, con conseguente assenza di margini di efficientamento dei costi ad essi legati.</p> <p>In aggiunta, Grandi Stazioni Rail S.p.A. ricomprende nella propria tariffa anche servizi di facility affidati in outsourcing e consumi di energia da impianti condominiali, che presentano entrambi</p>



	<p><math>I(t)</math> Tasso di inflazione programmato per l'anno <math>t</math> risultante dai documenti di programmazione economico finanziaria approvati e pubblicati dal Governo nazionale alla data di presentazione all'Autorità della documentazione di cui al paragrafo 42.8 o, per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, al 42.9;</p> <p><math>X(t)</math> obiettivo di tasso di efficientamento annuo sui costi operativi.</p> <p>2. Fino a successiva determinazione da parte dell'Autorità, il valore di <math>X(t)</math> è assunto pari al valore minimo tra il 50% del tasso di inflazione programmato, per ciascun anno del periodo tariffario, e il tasso di efficientamento annuo fissato per il gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale con la Misura 10.</p> <p>3. La distinzione tra costi operativi variabili e fissi (rispetto al variare del livello di produzione) è basata su un esame analitico della natura delle componenti di costo e del processo produttivo nel cui ambito vengono generate.</p>		<p>dinamiche di incremento dei costi dei materiali e delle risorse energetiche pronunciate.</p> <p>Per queste ragioni, l'effettiva evoluzione dei costi dei servizi regolati – e quindi dei corrispettivi a copertura degli stessi, in un'ottica cost-reflectivity delle tariffe e di neutralità del soggetto regolato di stazione - è tendenzialmente crescente e non risulta pertanto efficientabile, tanto più in una misura così rilevante quale il 50% dell'inflazione.</p> <p>Alla luce di quanto sopra, si propone di differenziare i predetti servizi regolati erogati dal gestore di stazione Grandi Stazioni Rail S.p.A. da altre tipologie di servizi regolati, non prevedendone l'efficientamento annuale dei costi.</p>
<p><b>Misura 42 Procedura e metodologia di determinazione della dinamica dei corrispettivi – paragrafo 42.10</b>  <u><b>Aggiornamento annuale dei livelli dei corrispettivi</b></u></p>	<p>1. Entro il 30 giugno di ciascuna annualità del periodo tariffario, l'operatore di impianto ridetermina la dinamica dei costi operativi di cui al punto 4, aggiornando il tasso di inflazione programmato <math>I(t)</math> sulla base dell'ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile, e conseguentemente ricalcola l'obiettivo di tasso di efficientamento annuo sui costi</p>	<p>Entro il 30 giugno di ciascuna annualità del periodo tariffario, l'operatore di impianto ridetermina la dinamica dei costi operativi di cui al punto 4 <b>sulla base dell'effettivo andamento e aggiorna</b> il tasso di inflazione programmato <math>I(t)</math> sulla base dell'ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile, e conseguentemente ricalcola</p>	<p>Al paragrafo 42.5 viene stabilito l'utilizzo del "Tasso di inflazione programmato per l'anno <math>t</math> risultante dai documenti di programmazione economico-finanziaria approvati e pubblicati dal Governo nazionale alla data di presentazione all'Autorità della documentazione di cui al paragrafo 42.8 [entro metà dicembre dell'anno ponte (<math>T_0</math>),</p>



	<p>operativi, nonché il livello dei corrispettivi per le per le residue annualità del periodo tariffario, a partire da quella successiva all'anno in corso. La descrizione dell'impianto di servizio viene conseguentemente aggiornata.</p>	<p>l'obiettivo di tasso di efficientamento annuo sui costi operativi, nonché il livello dei corrispettivi per le per le residue annualità del periodo tariffario, a partire da quella successiva all'anno in corso. La descrizione dell'impianto di servizio viene conseguentemente aggiornata.</p>	<p>2024]". Nel paragrafo 42.10 viene indicato l'aggiornamento del "tasso di inflazione programmato <math>I(t)</math> sulla base dell'ultimo Documento di Economia e Finanza disponibile, e conseguentemente [l'operatore di impianto] ricalcola l'obiettivo di tasso di efficientamento annuo sui costi operativi, nonché il livello dei corrispettivi per le per le residue annualità del periodo tariffario, a partire da quella successiva all'anno in corso".</p> <p>Alla luce di quanto previsto nella misura 42.10, si chiede conferma e si propone maggiore esplicitazione del testo circa la possibilità da parte dell'operatore di impianto di modificare i corrispettivi di anno in anno sulla base della previsione aggiornata dell'indice ISTAT. Inoltre, si chiede di prevedere espressamente nel testo della delibera la possibilità di recuperare su detti corrispettivi rideterminabili annualmente eventuali disavanzi dei costi sostenuti nell'anno t-1 (in base alle evidenze emerse in sede di bilancio regolatorio relativo all'anno t-1), con particolare riguardo all'indice ISTAT effettivo rispetto a quello programmato.</p>
<p><b>Misura 43 Costo di fornitura e profitto ragionevole</b></p>	<p>1. Fatto salvo quanto previsto al punto 4 della Misura 45, le Misure del presente Capo si applicano agli operatori di impianto di tipologia A. 2. La disposizione di cui all'articolo 17, comma 11, primo</p>		<p>Anche in relazione a quanto rappresentato nelle osservazioni che precedono di cui alla Misura 42.5, si propone di chiarire se i costi delle utenze delle porzioni immobiliari concesse alle</p>



	<p>periodo, del d.lgs. 112/2015, secondo cui i corrispettivi richiesti per la prestazione dei servizi complementari e ausiliari offerti da un unico fornitore non può superare il costo della loro fornitura, aumentato di un profitto ragionevole, si applica anche se detti servizi sono offerti da altri operatori di impianto di tipologia A.</p> <p>3. Il costo di fornitura del servizio comprende i costi operativi afferenti alla produzione del servizio stesso, secondo i criteri di allocazione e ammissibilità di cui alla Misura 15, nonché gli ammortamenti calcolati sulle immobilizzazioni associate alla produzione medesima, i cui valori di riferimento sono determinati secondo i criteri di cui al presente Capo.</p> <p>4. Si riconosce, come misura del profitto ragionevole, definito dall'articolo 3 lettera aa) del d.lgs. 112/2015, il valore del tasso di remunerazione del capitale investito netto (CIN) determinato dall'Autorità secondo quanto di seguito previsto.</p>		<p>Imprese Ferroviarie possano formare oggetto di addebito separato alle stesse.</p>
<p><b>Misura 63 Fornitura di Documentazione all'Autorità</b></p>	<p>1. L'operatore di impianto è tenuto a predisporre e a fornire annualmente all'Autorità, entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio, il Fascicolo di contabilità regolatoria costituito:</p> <p>a) dagli schemi contabili di cui all'Annesso 3 – Schemi contabili per l'operatore di impianto, redatti su supporto informatico elaborabile, firmato digitalmente, e inclusivi delle componenti economiche e</p>	<p>1. L'operatore di impianto è tenuto a predisporre e a fornire annualmente all'Autorità, entro 60 giorni dall'approvazione del Bilancio di esercizio, <b>e, ove successiva, dalla data di pubblicazione della presente Delibera</b>, il Fascicolo di contabilità regolatoria costituito:</p> <p>a) dagli schemi contabili di cui all'Annesso 3 – Schemi contabili per l'operatore di impianto, redatti su supporto</p>	<p>Si richiede, per l'anno in corso e tenendo conto che il documento esito di consultazione verrà probabilmente adottato e pubblicato nel mese di maggio 2023, se sia possibile precisare il termine per il primo anno di applicazione (dalla data di pubblicazione della Delibera) per la predisposizione e fornitura a codesta spett.le Autorità del Fascicolo di contabilità regolatoria.</p>



	<p>patrimoniali di cui alla Misura 61:</p> <p>i) prospetto di sintesi della contabilità regolatoria e di riconciliazione con il bilancio di esercizio, sulla base delle classi tipologiche di cui alla Misura 62;</p> <p>ii) prospetto di conto economico e di stato patrimoniale relativo agli impianti di servizio ed ai servizi ferroviari, articolato in centri di costo/ricavo con il grado di dettaglio indicato nella Misura 62. Detto prospetto è integrato con il dettaglio relativo al calcolo della remunerazione del pertinente capitale investito netto, di cui alla Misura 61;</p> <p>iii) prospetti di conto economico e di stato patrimoniale relativi alle altre attività;</p> <p>b) dal Documento di metodologia e rendicontazione di contabilità regolatoria, redatto su supporto informatico elaborabile, firmato digitalmente, che esplicita le modalità di rendicontazione con riguardo almeno ai seguenti aspetti:</p> <p>i) descrizione delle valutazioni effettuate per individuare le attività oggetto di separazione contabile, illustrando la coerenza di tali valutazioni con i criteri di cui alla Misura 62;</p> <p>ii) descrizione del modello logico del sistema di contabilità analitica, con evidenza della metodologia di attribuzione delle varie poste economiche e patrimoniali alle singole attività oggetto di separazione contabile;</p> <p>iii) descrizione</p>	<p>informatico elaborabile, firmato digitalmente, e inclusivi delle componenti economiche e patrimoniali di cui alla Misura 61:</p> <p>i) prospetto di sintesi della contabilità regolatoria e di riconciliazione con il bilancio di esercizio, sulla base delle classi tipologiche di cui alla Misura 62;</p> <p>ii) prospetto di conto economico e di stato patrimoniale relativo agli impianti di servizio ed ai servizi ferroviari, articolato in centri di costo/ricavo con il grado di dettaglio indicato nella Misura 62. Detto prospetto è integrato con il dettaglio relativo al calcolo della remunerazione del pertinente capitale investito netto, di cui alla Misura 61;</p> <p>iii) prospetti di conto economico e di stato patrimoniale relativi alle altre attività;</p> <p>b) dal Documento di metodologia e rendicontazione di contabilità regolatoria, redatto su supporto informatico elaborabile, firmato digitalmente, che esplicita le modalità di rendicontazione con riguardo almeno ai seguenti aspetti:</p> <p>i) descrizione delle valutazioni effettuate per individuare le attività oggetto di separazione contabile, illustrando la coerenza di tali valutazioni con i criteri di cui alla Misura 62;</p> <p>ii) descrizione del modello logico del sistema di contabilità analitica, con evidenza della metodologia di attribuzione delle varie poste</p>	
--	--	---	--



	<p>dell'ambiente/architettura di sistema utilizzato ai fini della gestione delle attività;</p> <p>iv) dettagliata descrizione delle metodologie adottate di contabilità, dei criteri di valorizzazione, dei criteri di allocazione, dei driver di attribuzione utilizzati, in relazione a ognuna delle componenti economiche e patrimoniali specificate negli schemi contabili;</p> <p>v) dettagliate informazioni su eventuali variazioni del perimetro delle attività regolate oggetto di separazione contabile e delle relative componenti economiche, funzionali ad assicurare la piena confrontabilità fra i dati relativi alle diverse annualità;</p> <p>vi) informazioni dettagliate, anche quantitative, sulle singole fonti e sugli utilizzi dei fondi pubblici e di altre forme di compensazione in modo trasparente e particolareggiato, compreso un esame dettagliato dei flussi di cassa dei settori, al fine di determinare in che modo i fondi pubblici e le altre forme di compensazione sono stati utilizzati, ai sensi dell'Allegato IV del d.lgs. 112/2015;</p> <p>vii) nel caso di operatore di impianto facente parte di una impresa a integrazione verticale: informazioni dettagliate, anche quantitative, sulle categorie di costi e profitti che rendono possibile stabilire se sono state erogate sovvenzioni incrociate fra le diverse attività, oggetto di separazione contabile;</p> <p>viii) nel caso di operatore di impianto facente parte di una impresa a integrazione verticale: descrizione</p>	<p>economiche e patrimoniali alle singole attività oggetto di separazione contabile;</p> <p>iii) descrizione dell'ambiente/architettura di sistema utilizzato ai fini della gestione delle attività;</p> <p>iv) dettagliata descrizione delle metodologie adottate di contabilità, dei criteri di valorizzazione, dei criteri di allocazione, dei driver di attribuzione utilizzati, in relazione a ognuna delle componenti economiche e patrimoniali specificate negli schemi contabili;</p> <p>v) dettagliate informazioni su eventuali variazioni del perimetro delle attività regolate oggetto di separazione contabile e delle relative componenti economiche, funzionali ad assicurare la piena confrontabilità fra i dati relativi alle diverse annualità;</p> <p>vi) informazioni dettagliate, anche quantitative, sulle singole fonti e sugli utilizzi dei fondi pubblici e di altre forme di compensazione in modo trasparente e particolareggiato, compreso un esame dettagliato dei flussi di cassa dei settori, al fine di determinare in che modo i fondi pubblici e le altre forme di compensazione sono stati utilizzati, ai sensi dell'Allegato IV del d.lgs. 112/2015;</p> <p>vii) nel caso di operatore di impianto facente parte di una impresa a integrazione verticale: informazioni dettagliate, anche quantitative, sulle categorie di costi e profitti che rendono possibile stabilire se sono</p>	
--	---	---	--



	<p>delle partite correlate a rapporti con altre entità di detta impresa con l'evidenza della metodologia di valorizzazione e allocazione;</p> <p>ix) dichiarazione che la riconciliazione derivi dal Bilancio approvato secondo i principi contabili adottati;</p> <p>x) dettagliata descrizione delle attività svolte ai fini di conseguire gli obiettivi di efficientamento prescritti, con dettaglio dei singoli interventi ed evidenza quantitativa, per ciascuno di essi, dei risultati economici conseguiti;</p> <p>c) consuntivo del livello di utilizzo degli impianti e dei volumi di produzione dei servizi, con lo stesso livello di disaggregazione di cui al paragrafo 42.8, lettera g); in detto consuntivo viene data specifica evidenza, se del caso, dell'accesso fornito e dei servizi prodotti per uso proprio o della società di cui l'operatore fa parte.</p> <p>2. Detto fascicolo è corredato da una relazione, predisposta nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2409 bis del Codice Civile, dal revisore legale dei conti, dal collegio sindacale o da una società di revisione, attestante la conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di regolazione dei Trasporti in tema di Contabilità regolatoria (c.d. Certificazione).</p> <p>3. L'Autorità considererà tale documentazione come riservata.</p>	<p>state erogate sovvenzioni incrociate fra le diverse attività, oggetto di separazione contabile;</p> <p>viii) nel caso di operatore di impianto facente parte di una impresa a integrazione verticale: descrizione delle partite correlate a rapporti con altre entità di detta impresa con l'evidenza della metodologia di valorizzazione e allocazione;</p> <p>ix) dichiarazione che la riconciliazione derivi dal Bilancio approvato secondo i principi contabili adottati;</p> <p>x) dettagliata descrizione delle attività svolte ai fini di conseguire gli obiettivi di efficientamento prescritti, con dettaglio dei singoli interventi ed evidenza quantitativa, per ciascuno di essi, dei risultati economici conseguiti;</p> <p>c) consuntivo del livello di utilizzo degli impianti e dei volumi di produzione dei servizi, con lo stesso livello di disaggregazione di cui al paragrafo 42.8, lettera g); in detto consuntivo viene data specifica evidenza, se del caso, dell'accesso fornito e dei servizi prodotti per uso proprio o della società di cui l'operatore fa parte.</p> <p>2. Detto fascicolo è corredato da una relazione, predisposta nel rispetto di quanto disposto dall'art. 2409 bis del Codice Civile, dal revisore legale dei conti, dal collegio sindacale o da una società di revisione, attestante la conformità alle disposizioni emanate dall'Autorità di regolazione dei Trasporti in tema</p>	
--	--	---	--



		di Contabilità regolatoria (c.d. Certificazione). 3. L'Autorità considererà tale documentazione come riservata.	
--	--	--	--